

COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 21

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO - ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di maggio alle ore diciassette e minuti zero nella sede comunale con l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente normativa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Tranchida Rosanna la quale provvede alla redazione del presente verbale.

RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola del 31-01-2018 che ha nominato il Vice Prefetto, Dott.ssa Roberta Carpanese, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Bognanco, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco.

RICHIAMATO, inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica del 21-02-2018 che ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bognanco e confermato la nomina a Commissario Straordinario della Dott.ssa Roberta Carpanese, fino all'insediamento degli organi ordinari, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

DATO ATTO che con il citato Decreto sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale

PREMESSO che:

- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 e diventerà pienamente efficace e vincolante per tutti gli enti destinatari a partire dal 25 maggio 2018;

- trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di recepimento ed abroga la precedente direttiva 95/46/CE;

- il legislatore ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 163/2017 dovrà adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016, uno o più decreti legislativi attuativi e di coordinamento;

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali – individuati, per gli Enti locali, nelle persone dei Sindaci - devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro e non oltre il 25 maggio 2018;

- tra i vari obblighi vi è per le autorità pubbliche e, dunque gli enti locali, la nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o Data protection Officer (DPO) con specifiche competenze in relazione ai trattamenti di dati effettuati dall'ente locale;

- il RPD può essere nominato dal Titolare del trattamento internamente all'ente locale tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D ovvero, in alternativa, all'esterno utilizzando in tal caso una procedura conforme ai principi di matrice comunitaria e specificando appositamente i compiti con contratto di servizi;

- la dizione, alquanto generica e atecnica, di “contratto di servizi” sembra rimandare all'istituto dell'appalto di servizi disciplinato dal Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), ma la natura della prestazione erogata dal RDP richiama piuttosto il contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss. Cod. civ.): di qui l'incertezza interpretativa, acuita dal fatto che non pochi professionisti si appoggiano a società, che assumono pertanto il ruolo di contraenti con l'amministrazione tenuta alla nomina;

- in ogni caso il RPD deve essere in possesso – ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del GDPR di adeguate «qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» del Regolamento medesimo;

- come chiarito dal Garante, quella del RDP è “una professione non regolamentata” e, nell'ipotesi di incarico ad una società, occorre comunque che sia individuato in maniera inequivocabile un soggetto che specificamente opererà come RPD, riportandone espressamente le generalità. E' poi necessario che nell'atto di designazione (e/o) nel contratto di servizi risultino indicate, seppur succintamente, le motivazioni che hanno indotto l'ente a scegliere quel soggetto per svolgere la funzione di RPD;

- il RPD deve lavorare in posizione di indipendenza e garanzia rispetto al Comune titolare del trattamento e non deve svolgere altre attività sia interne che esterne all'ente che possano generare conflitti di interessi con il ruolo rivestito;

- in sintesi, la soluzione interna risulta in concreto improponibile per questo Ente in considerazione dell'oggettiva difficoltà di reperire dipendenti provvisti delle necessarie conoscenze specialistiche in materia di privacy e, in ogni caso, dell'ingente carico di lavoro che grava su ciascun lavoratore, chiamato inevitabilmente a svolgere una pluralità di compiti e non "sacrificabile" in toto agli adempimenti relativi alla privacy;

- l'esternalizzazione si rivela allo stato l'unica strada percorribile ma, considerata l'estrema delicatezza dei compiti che il RPD sarà chiamato a svolgere, i criteri della selezione, da attuarsi nel rispetto dei principi europei e della normativa vigente, non possono coincidere con la mera convenienza economica, dovendosi valorizzare 1) l'effettivo e comprovato possesso delle competenze specialistiche nonché 2) l'estensione dei compiti il cui assolvimento, ai sensi della formula aperta contenuta nell'articolo 39 del GDPR, è garantito dal professionista (es.: redazione di un regolamento fatto "su misura" dell'amministrazione, erogazione dell'attività formativa ai dipendenti);

- si ritiene opportuno, alla luce della novità della disciplina e degli adempimenti da essa previsti, conferire un incarico non eccedente l'anno;

CONSIDERATO che tra i vari obblighi, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il Comune di Bognanco nomina il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che deve svolgere almeno le seguenti competenze:

– informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

– sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

– fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR; – cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali ed essere il tramite tra questo ed il Comune per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, GDPR ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

RITENUTO che, per ragioni necessitate e sviluppate in premessa, il RPD è scelto esternamente tra soggetti in possesso di idonee e comprovate qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e che possono agire con indipendenza nei confronti del Comune titolare del trattamento;

RILEVATO che va individuata con urgenza apposita posta nel bilancio di previsione 2018-2020;

Tutto ciò premesso, si propone di deliberare in merito.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 37, Regolamento UE n. 679/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante della delibera;

DI DARE ATTO che, all'interno del personale dipendente dell'Ente, non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall'art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed RTD, la compilazione dell' allegato 2 circolare Agid 2/17;

DI FORMULARE atto di indirizzo al Segretario comunale di provvedere all'individuazione, mediante appalto di servizi , conformemente a quanto previsto dall'art. 37 c. 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari a garantire l'assolvimento dei suindicati obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation);

DI DISPORRE la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio on line del Comune ;

DI PUBBLICARE il nominativo nonché indirizzo Pec del Responsabile nel sito del Comune alla sezione Amministrazione trasparente

DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, stante l'urgenza del provvedere, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n° 267/2000;

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

Per la regolarità contabile
F.to Bacchetta Sara

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Roberta Carpanese

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bognanco per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2018 come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Bognanco, lì 17-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09 maggio 2018

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Bognanco, 09-05-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bognanco 17-05-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tranchida Rosanna